

Repertorio n. 14781

Raccolta n. 11382

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
"FONDAZIONE ILISSO ETS"**

REPUBBLICA ITALIANA

(esente dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.

82 comma 3 e 5 DLGS 117/2017)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 13 (tredici) del mese di novembre in Nuoro, in Galleria Emanuela Loi n.9, alle ore diciotto e dieci minuti

Io sottoscritta **Avv. Cristina Puligheddu**, Notaio in Olbia iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, con l'assistenza delle testimoni, note e idonee, signore:

- Casula Graziella, nata a Oliena il 18 marzo 1960, residente in Nuoro in via Martiri D'Ungheria n.8;
- Pireddu Sabina, nata a Nuoro il giorno 24 maggio 1972, residente a Nuoro, Galleria E. Loi n.8.

E' presente:

- **CUCCU Antonello**, nato a Bosa il 02/06/1958, residente in Ma-moiada, via Montefiori 5, codice fiscale CCC NNL 58H02 B068W. Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certa, agendo nella sua qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione della fondazione denominata:

- **"FONDAZIONE ILISSO ETS "**, con sede legale in Nuoro, alla via Brofferio n. 23, presso lo Spazio Ilisso, avente codice fiscale 01660130913, iscritta al RUNTS al n. 129393, giusta Provvedimento di iscrizione con personalità giuridica, nella Sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del RUNTS, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale rep. n. 106 del 15/09/2020, in data 24 marzo 2024, costituita con atto a mio rogito in data 11 dicembre 2023, rep.n.ro 13571/10359, registrato a Nuoro in data 19 dicembre 2023 al n. 4899, autorizzato a presiedere la presente riunione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10.1 dello statuto in quanto Consigliere più anziano, a seguito dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente, e mi richiede di redigere il verbale della riunione del Comitato Direttivo della predetta Fondazione, riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- integrazione e modifica articoli 10.1, 10.4 e 10.6 del vigente statuto della Fondazione;
- varie ed eventuali;

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 10.1 dello statuto dell'Ente, esso comparente, nella sua qualità di Consigliere più anziano, il quale dichiara:

Registrato

a Olbia

il 22/11/2024

n. 7171

Serie IT

pagati € 0,00

Modello Unico

- che la presente riunione è stata convocata ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto;
- che sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo, nonché Fondatori, nelle persone dei signori:
- **Congiu Sebastiano**, nato ad Iglesias il giorno 15 ottobre 1953, domiciliato in Nuoro alla via Matteotti n. 13, codice fiscale CNG SST 53R15 E281H;
- **Fois Giovanna**, nata a Nuoro il giorno 12 febbraio 1961, domiciliata in Nuoro alla via Matteotti n. 13, codice fiscale FSO GNN 61B52 F979F,
- **Fois Salvatore**, nato a Nuoro il 6 aprile 1969, residente in Nuoro in via Matteotti n. 15, codice fiscale FSO SVT 69D06 F979H,
- che tutti i partecipanti si dichiarano informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno si oppone alla loro trattazione;
- che tutti i partecipanti sono stati identificati;
- che pertanto la riunione è validamente costituita per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Inizia la trattazione di quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di conferire al Direttore Generale in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione, sia la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, che potrà esercitarla disgiuntamente al Presidente, e sia la facoltà di sostituire, nelle riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente o il Vice Presidente in caso di loro impedimento, e propone l'integrazione degli articoli **10.1 (Consiglio Direttivo)**, **10.4 (Presidente della Fondazione e Vicepresidente)** e **10.6 (Direttore Generale)** dello statuto, nel seguente nuovo testo, precisando che le integrazioni agli articoli sono evidenziate con carattere più marcato e scuro (grassetto) e sottolineato, rimanendo invariato il resto:

"10.1 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da ciascun rappresentante nominato da ogni Fondatore. Il membro Fondatore ha diritto in ogni tempo di designare oppure sostituire il proprio rappresentante, purché tale volontà risulti attraverso delega scritta o altra forma equipollente.

Il Consiglio Direttivo, con discussione dei punti all'ordine del giorno e conseguenti delibere, programma gli obiettivi, stabilisce gli indirizzi, valuta e decide in merito ai progetti di attività culturale proposti, sovrintende alla gestione economica della Fondazione e ne verifica l'attuazione. Il Consiglio Direttivo esercita la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- approva il bilancio di esercizio previsionale e il bilancio sociale;
 - approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, nonché eventuali convenzioni con gli enti / privati;
 - determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione anche in deroga allo statuto;
 - nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - delibera l'ingresso e la revoca della qualifica di Fondatori successivamente nominati e dei sostenitori sulla base dello Statuto e dei regolamenti adottati;
 - nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;
 - nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
 - delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
 - delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza;
 - nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
- Il Consiglio Direttivo, si riunisce di norma ogni tre mesi, e comunque ogni volta che sia convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve essere compiuta con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'adunanza plenaria del Consiglio Direttivo implica una convocazione ritualmente eseguita.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, **dal Direttore Generale**, ovvero in assenza di quest'ultimo dal Consigliere di Amministrazione più

anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.";

"10.4 Presidente della Fondazione e Vicepresidente"

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti. Egli è nominato dal Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti; anche fra persone estranee al Consiglio stesso. Il Presidente può essere revocato con le stesse maggioranze. Il Consiglio Direttivo può nominare anche un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. Qualora sia stato indicato un Direttore Generale, egli svolge le funzioni vicarie del presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o suoi delegati.

Gli stessi poteri di rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi vengono pure conferiti in capo al Direttore Generale in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione che potrà esercitarli disgiuntamente rispetto a quelli del Presidente. In base ai poteri di rappresentanza conferiti al Direttore Generale in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione, egli potrà resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati o suoi delegati, potendo compiere tutti gli atti necessari al suo esercizio.

Il Presidente, **così come il Direttore Generale nella qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione,** inoltre, curano le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Primo Presidente viene designato nell'atto costitutivo della Fondazione.";

"10.6 Direttore Generale"

Il Consiglio Direttivo, con delibera assunta a maggioranza assoluta, può nominare un Direttore Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione (che deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenze in campo gestionale e amministrativo).

Il Direttore Generale è membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e ne redige i verbali che sottoscriverà unitamente al Presidente e ad uno dei Consiglieri designato volta per volta. Sovrintende a tutte le iniziative della Fondazione e coordina l'attività dei servizi e degli uffici in conformità alle direttive degli organi di amministra-

zione. Entro le sue competenze il Consiglio di Amministrazione può conferirgli la facoltà di firma.

In particolare, il Direttore Generale, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione:

- coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- è il capo del personale e dirige e coordina gli uffici della Fondazione;
- opera per l'organizzazione e il coordinamento delle attività direttamente funzionali al perseguimento degli scopi dell'Ente;
- opera in piena autonomia entro i limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Fanno capo al Direttore Generale quale componente del Consiglio di Amministrazione, anche i poteri di rappresentanza legale della Fondazione così come specificato all'articolo 10.4 dello Statuto."

Il Presidente dà lettura del testo modificato degli articoli 10.1, 10.4 e 10.6 ed invita i presenti a deliberare sulle modifiche di cui sopra.

Segue una breve discussione tra i presenti, al termine della quale, il Consiglio, preso atto dell'esposizione del Presidente, all'unanimità per alzata di mano

DELIBERA

- a)** di modificare gli articoli 10.1, 10.4 e 10.6 nei termini sopra precisati;
- b)** di adottare il testo di statuto contenente le modifiche di cui sopra, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", firmato dal comparente, dalle testimonie e dal notaio, rimanendo invariati gli altri articoli dello statuto;
- c)** di delegare il Presidente della riunione e il Direttore Generale, disgiuntamente tra loro, a provvedere alla iscrizione nel RUNTS della modifica dello statuto intervenendo ove opportuno in atti notarili necessari per la verifica delle condizioni di legge;
- d)** di autorizzare il Presidente della riunione e il Direttore Generale disgiuntamente tra loro, ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dello statuto modificato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Il signor **CONGIU Raffaele**, nato a Nuoro il 4 febbraio 1993, residente in Nuoro, in via Istiritta n.9, codice fiscale CNG RFL 93B04 F979F, cittadino italiano, Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale della Fondazione, della cui identità personale io notaio sono certa, che dichiara di accettare la carica a lui conferita e dichiara che non sussisto-

no a suo carico cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c..

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Si chiede l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 DLGS 117/2017 trattandosi di atto relativo ad integrazioni normative come previsti dalla normativa medesima.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore diciotto e venticinque minuti

Il comparente e i membri del Consiglio Direttivo mi dispensano dalla lettura dell'allegato per averne piena ed esatta conoscenza.

Del
che, io notaio, ho redatto il presente verbale del quale, alla presenza delle testimoni, ho dato lettura al comparente e che lo ha approvato e con le testimoni e me Notaio lo sottoscrive alle ore diciotto e cinquanta minuti

Il verbale consta di tre (3) fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me notaio a mano, per pagine undici e quanto della presente fin qui.

FIRMATO IN ORIGINALE: ANTONELLO CUCCU

RAFFAELE CONGIU

GRAZIELLA CASULA teste

SABINA PIREDDU teste

CRISTINA PULIGHEDDU NOTAIO (impronta del sigillo)

Allegato "A" alla Raccolta n. 11382

STATUTO DELLA FONDAZIONE

FONDAZIONE ILISSO ETS

Art. 1 Costituzione - Sede - Denominazione

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione di partecipazione denominata

"FONDAZIONE ILISSO ETS"

Essa risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione persegue i suoi scopi secondo principi di autonomia e indipendenza.

La Fondazione ha sede legale a Nuoro, via Brofferio n. 23. Essa può modificare la propria sede, e istituire altrove, in Italia e anche all'estero, uffici amministrativi, sedi operative e di rappresentanza, anche al fine di espletare in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 2 Scopi e Attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e, operando in ambito regionale, nazionale e internazionale, ponendosi finalità civi-

che, solidaristiche e di utilità sociale, persegue i seguenti scopi:

A) la conservazione, valorizzazione, promozione e produzione artistica e culturale;

B) il progresso, attraverso l'arte e la cultura, dello sviluppo intellettuale, sociale ed economico della comunità sarda, in primo luogo, e di quella nazionale e internazionale;

C) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ex art. 5 CTS lett. i);

D) l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ex art. 5 CTS lett. d);

E) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ex art. 5 CTS lett. f).

Al fine di attuare gli obiettivi di cui sopra la Fondazione, oltre che operare in proprio, si avvale della collaborazione di enti di partecipazione pubblica come strutture regionali, agenzie, fondazioni, soggetti in house, oltre che di organismi privati (anche ETS), che operino nei settori d'interesse della Fondazione e che ne condividano finalità ed obiettivi, nel ri-

spetto delle reciproche autonomie e funzioni.

La Fondazione, al fine del perseguimento dei propri scopi, realizza e favorisce le seguenti attività:

A) l'organizzazione e la gestione del museo "Spazio Ilisso", sito in via Brofferio n.23, a Nuoro, che comprende una Collezione permanente dedicata alla scultura, uno spazio finalizzato alle esposizioni temporanee, nonché un ambito dedicato alla documentazione e raccolta delle Arti, Arti Applicate e di Archivi iconografici, e di cui infra;

B) progetta, realizza e gestisce attività espositive e museali, compresi ulteriori spazi museali e/o strutture aventi interesse culturale;

C) acquisisce, conserva e rende fruibili opere d'arte (tra cui opere di arti applicate, di artigianato artistico, fotografiche, filmiche) e fonti bibliografiche e documentali.

D) realizza attività di ricerca;

E) esplora mediante esposizioni, dibattiti, laboratori didattici e residenze d'artista, tutti i linguaggi della creatività: arti figurative, poesia, musica, danza, teatro, letteratura, cinema, fotografia, design e artigianato artistico.

Art. 3 Attività Diverse, Secondarie e Strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi

dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017, dalla Legge 25/02/22 N. 1 e ss.mm. Nei limiti sopra indicati, la esatta individuazione o integrazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, la Fondazione, persegue e attua le seguenti attività funzionali alle linee di intervento:

a) diffondere la cultura con una particolare attenzione al mondo giovanile;

b) promuovere la cultura come strumento d'inclusione sociale, specie per coloro che si trovano in una condizione di svantaggio;

c) realizzare iniziative associate e gestire servizi tecnici, amministrativi, informativi e formativi nei confronti di enti, istituzioni e amministrazioni pubbliche e private per una loro sensibilizzazione nei confronti della diffusione culturale;

d) provvedere in proprio o attraverso affidamento di incarichi all'espletamento dei servizi connessi all'organizzazione delle attività di interesse della Fondazione;

e) ideare, allestire, gestire in proprio o delegando terzi book shop, show-room, punti di ristoro o somministrazione di alimenti o bevande;

f) progettare, realizzare e commercializzare produzioni artistiche, di design e artigianali, gadget e altro;

La Fondazione potrà accettare contributi e donazioni, lasciati

e sovvenzioni sia da enti pubblici e privati che da privati cittadini, e potrà avvalersi di sponsor e di azioni di fundraising (raccolta fondi) e crowdfunding (raccolta fondi) per finanziare le proprie attività. In ordine al conseguimento delle finalità delineate, la Fondazione potrà svolgere ogni attività ad esse connessa, si potranno raggiungere accordi e quindi compiere atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, e qualsivoglia attività diretta a garantire l'autofinanziamento. La Fondazione potrà partecipare a bandi e gare di appalto pubblici e privati.

La Fondazione, per la sua natura:

- A)** non ha scopo di lucro e non può distribuire utili;
- B)** può costituire e partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- C)** svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, purché non in contrasto con le finalità e con i valori riconosciuti nello Statuto dai Fondatori e in conformità ai principi previsti dal CTS;
- D)** amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o avuti in disponibilità.

Art. 4 Durata

La durata della Fondazione è prevista a tempo indeterminato.

Essa si scioglierà nei casi e con le modalità stabilite dalla legge. Essa potrà estinguersi in caso di: a) raggiungimento di tutti gli scopi della fondazione; b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi; c) deliberazione di estinzione del Consiglio Direttivo, assunta con le maggioranze dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto, come previsto nel presente statuto; d) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre due anni.

Art. 5 Vigilanza e Scritture Contabili

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. La Fondazione ha l'onere di tenuta dei libri e registri contabili stabiliti per legge, essa detiene i libri delle adunanze e deliberazioni degli organi associativi.

La Fondazione deve tenere tutti i libri obbligatori per legge tra cui:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- il libro dei Membri della Fondazione, tenuto dal Consiglio di Amministrazione;
- il libro dei verbali e delle relazioni dell'organo di con-

trollo;

- i libri contabili obbligatori, in conformità alla normativa civilistica e fiscale.

- Regolamenti Adottati.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. L'esame di essi, senza diritto di copia, avverrà presso la sede della Fondazione, in orari di ufficio, alla presenza di un componente del Consiglio Amministrazione.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal **Fondo di Dotazione** costituito dai conferimenti in denaro, nonché beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, così come risultanti dall'atto costitutivo, tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start-up e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della fondazione;

- fanno parte del patrimonio i beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del pre-

sente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, possono essere destinati a incrementare il patrimonio.

Tutti i detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempre che in sede di erogazione non siano espressamente destinati al fondo di gestione.

La disponibilità e gestione del fondo di dotazione costitutivo della Fondazione sarà decisa esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Rientrano nel Fondo di gestione anche i beni che verranno concessi in comodato d'uso da parte del fondatore "Ilisso Edizioni S.r.l.".

Art. 7 Fondo Di Gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione, utilizzato per il suo funzionamento, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Sostenitori e Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 8 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio Direttivo approva il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della

Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del Fondo di Dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

Art. 9 Membri Della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

A) Fondatori - B) Sostenitori - C) Partecipanti

A) Fondatori sono:

a) **FOIS GIOVANNA**, nata a Nuoro il giorno 12 febbraio 1961, domiciliata presso il suo domicilio in Nuoro alla via Matteotti

13, codice fiscale FSO GNN 61B52 F979F;

b) CONGIU SEBASTIANO, nato ad Iglesias il 15 ottobre 1953 e residente a Nuoro alla via Matteotti n. 13, codice fiscale CNG SST 53R15 E281H;

c) ILLISO EDIZIONI SRL, società a responsabilità limitata, con sede in Nuoro, via Guerrazzi n.6, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) avente numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Nuoro e di codice fiscale 00819410911, numero R.E.A. 51073,

Essi possono essere individuati anche come Fondatori Originari, ossia coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Può essere riconosciuta la qualifica di Fondatore con adesione successiva anche a soggetti o enti che dispongano un contributo periodico particolarmente significativo o un conferimento straordinario al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione. Le nomine dei soggetti ai quali sarà conferita la qualifica di Fondatore dovranno essere prese da parte del Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza assoluta. Le condizioni di assunzione e di mantenimento dello status sono disciplinate attraverso apposito Regolamento. Detti Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei Regolamenti.

Ciascun Fondatore può nominare un sostituto che gli subentri, salvo che ricorrano i casi di esclusione previsti dall'Artico-

lo 14.

B) Sostenitori, possono essere gli Enti (pubblici o privati), società, persone fisiche, o altri organismi (anche ETS) che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base annuale o pluriennale nelle forme e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo potrà avvenire tramite apporto al patrimonio e/o al Fondo di Gestione di denaro, beni mobili o immobili, o servizi, ovvero con un'attività, pure professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Le nomine dei soggetti ai quali sarà conferita la qualifica di Sostenitore dovranno essere prese da parte del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Le condizioni di assunzione e di mantenimento dello status sono disciplinate attraverso apposito Regolamento.

Detti sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei Regolamenti.

La mancata erogazione del contributo o dell'apporto da parte dei Sostenitori, nel termine massimo dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale, determina la revoca dello *status* di Sostenitore.

Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

C) Partecipanti: possono ottenere tale la qualifica coloro che abbiano i requisiti previsti dal Regolamento che verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione, secondo i principi di democraticità e trasparenza; e precisamente le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni: mobili e/o immobili, materiali o immateriali. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti.

Art. 10 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- **Consiglio Direttivo;**
- **Consiglio di Amministrazione;**
- **Presidente e Vicepresidente** della Fondazione;
- **Direttore Generale;**
- **Assemblea dei Partecipanti;**
- **Comitato Scientifico;**
- **Organo di Controllo e Revisore Legale.**

10.1 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da ciascun rappresentante nominato da ogni Fondatore. Il membro Fondatore ha diritto in ogni tempo di designare oppure sostituire il proprio rappresentante, purché tale volontà risulti attraverso delega scritta o altra forma equipollente.

Il Consiglio Direttivo, con discussione dei punti all'ordine del giorno e conseguenti delibere, programma gli obiettivi, stabilisce gli indirizzi, valuta e decide in merito ai progetti di attività culturale proposti, sovrintende alla gestione economica della Fondazione e ne verifica l'attuazione. Il Consiglio Direttivo esercita la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- approva il bilancio di esercizio previsionale e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, nonché eventuali convenzioni con gli enti / privati;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione anche in deroga allo statuto;

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - delibera l'ingresso e la revoca della qualifica di Fondatori successivamente nominati e dei sostenitori sulla base dello Statuto e dei regolamenti adottati;
 - nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico;
 - nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
 - delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
 - delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza;
 - nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
- Il Consiglio Direttivo, si riunisce di norma ogni tre mesi, e

comunque ogni volta che sia convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve essere compiuta con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

L'adunanza plenaria del Consiglio Direttivo implica una convocazione ritualmente eseguita.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, se nominato, o, in alternativa, **dal Direttore Generale**, ovvero in assenza di quest'ultimo dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

10.2 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito alla presenza di almeno il 50% dei voti.

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha un voto e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti, salve le ipotesi esplicitamente normate in maniera differente dal presente statuto. Il Presidente o il suo sostituto non ha diritto di voto.

10.3 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo settore, con il quorum della maggioranza dei presenti. I membri del Consiglio di Amministrazione, che devono essere possibilmente equa espressione paritetica dei Fondatori, sono scelti in base al possesso di documentate competenze in uno o più ambiti utili alla gestione del museo e all'organizzazione e sviluppo delle attività della Fondazione.

Può fare parte del Consiglio di Amministrazione anche un rappresentante dei Sostenitori.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica per quattro anni e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato dal Consiglio Direttivo. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del

Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il Regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- predispone il bilancio di previsione e di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Partecipante con apposito Regolamento da adottarsi secondo i principi di democraticità e trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, con almeno tre giorni di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera

a maggioranza dei presenti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio, purché dimostrate.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

10.4 Presidente della Fondazione e Vicepresidente

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio Diretti-

vo, il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti. Egli è nominato dal Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti; anche fra persone estranee al Consiglio stesso. Il Presidente può essere revocato con le stesse maggioranze. Il Consiglio Direttivo può nominare anche un Vicepresidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. Qualora sia stato indicato un Direttore Generale, egli svolge le funzioni vicarie del presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o suoi delegati.

Gli stessi poteri di rappresentanza legale dell'Ente di fronte ai terzi vengono pure conferiti in capo al Direttore Generale in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione, che potrà esercitarli liberamente e per sua scelta anche disgiuntamente rispetto a quelli del Presidente. In base ai poteri di rappresentanza conferiti al Direttore Generale in qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione, egli potrà resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati o suoi delegati, potendo compiere tutti gli atti necessari al suo esercizio.

Il Presidente, **così come il Direttore Generale nella qualità**

di Consigliere del Consiglio di Amministrazione, inoltre, curano le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Primo Presidente viene designato nell'atto costitutivo della Fondazione.

10.5 Organo di Controllo e Revisore Unico

L'Organo di Controllo, che può essere anche Monocratico viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore. Esso dura in carica quattro anni.

Nei casi previsti dalla legge il Consiglio Direttivo nomina anche un Revisore Legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

10.6 Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo, con delibera assunta a maggioranza assoluta, può nominare un Direttore Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione (che deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenze in campo gestionale e amministrativo).

Il Direttore Generale è membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico e ne redige i verbali che sotto-

scriverà unitamente al Presidente e ad uno dei Consiglieri designato volta per volta. Sovrintende a tutte le iniziative della Fondazione e coordina l'attività dei servizi e degli uffici in conformità alle direttive degli organi di amministrazione. Entro le sue competenze il Consiglio di Amministrazione può conferirgli la facoltà di firma.

In particolare, il Direttore Generale, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione:

- coadiuva il presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- è il capo del personale e dirige e coordina gli uffici della Fondazione;
- opera per l'organizzazione e il coordinamento delle attività direttamente funzionali al perseguimento degli scopi dell'Ente;
- opera in piena autonomia entro i limiti di spesa stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Fanno capo al Direttore Generale quale componente del Consiglio di Amministrazione, anche i poteri di rappresentanza legale della Fondazione così come specificato all'articolo 10.4 dello Statuto."

10.7. Assemblea dei Partecipanti

Essa è composta da tutti i Partecipanti legittimati.

È convocata e presieduta dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta all'anno. È validamen-

te costituita qualsiasi sia il numero dei presenti. Il Presidente nomina il segretario dell'adunanza. L'Assemblea dei Partecipanti ha facoltà di formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione. Il verbale delle riunioni sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto su apposito libro.

Alle riunioni dell'Assemblea possono intervenire i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Amministrazione; possono altresì intervenire, su invito del Presidente, anche i rappresentanti degli uffici e osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni o Enti italiani o esteri.

10.8 Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un Comitato Scientifico che diviene organo di consultazione e contribuisce all'elaborazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali della Fondazione. Il Comitato Scientifico è composto da almeno due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. I membri devono essere scelti tra personalità del mondo dell'arte e della cultura di nazionalità italiana e straniera.

Art. 11 Cariche Sociali

La nomina delle prime cariche sociali, viene effettuata in sede di atto costitutivo.

Art. 12 Durata delle Cariche

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 (cinque)

anni e sono rieleggibili, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo Art. 14 ultimo comma. I membri del Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico, nonché il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Generale e l'Organo di Controllo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Le persone giuridiche o enti saranno rappresentati da una persona fisica designata dall'ente medesimo secondo le proprie norme statutarie.

Art. 13 Rimborsi e Retribuzioni

I componenti del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, così come il Vicepresidente, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta eccetto il rimborso delle eventuali spese sostenute. Rientra nelle facoltà del Consiglio Direttivo prevedere un compenso/indennità fisso o periodico per coloro che ricoprono la qualifica di Presidente della Fondazione e di Direttore Generale, detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta e alla responsabilità assunta in base alla sua specifica competenza così come disposto dall'art. 8 del CTS. La detta indennità dovrà essere computata entro i limiti massimi di cui ai disposti normativi di riferimento (es. dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni).

Art. 14. Esclusione e Recesso

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Fondatori, Sostenitori e dei Partecipanti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi, scopi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni, gli apporti ed i conferimenti previsti dal presente statuto o dalle convenzioni appositamente adottate;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - trasformazione, fusione e scissione; - trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione; - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Originari non possono essere in nessun caso esclusi dalla Fondazione.

Qualunque Fondatore può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di membro. Il recesso non estingue

gli obblighi originatisi in capo al Fondatore anteriormente al momento di efficacia del recesso.

Il venir meno della qualifica di Fondatore e/o Sostenitore determina l'esclusione da ogni carica direttamente o mediamente (conseguente) assunta all'interno degli Organi della Fondazione. Il venir meno della qualifica di Fondatore determina l'esclusione dal Consiglio Direttivo del suo rappresentante.

Art. 15. Estinzione, Trasformazione, Liquidazione e Devoluzione

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo con il voto dei 2/3 dei componenti, può disporre la trasformazione, fusione o la confluenza in altri Enti attivi in Sardegna che perseguano i medesimi fini della Fondazione.

Qualora venga decisa la liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo, che ne nomina il liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. All'atto dello scioglimento della Fondazione, i beni residuati a seguito della liquidazione dovranno essere devoluti a istituti ed Enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore; o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Restano salvi i beni affidati in concessione d'uso alla Fonda-

zione che tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 16 Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 17 Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

FIRMATO IN ORIGINALE: ANTONELLO CUCCU

GRAZIELLA CASULA teste

SABINA PIREDDU teste

CRISTINA PULIGHEDDU NOTAIO (impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.